

Edizione di mercoledì 21 settembre 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Finanziamenti soci esteri nelle operazioni di LBO](#)

di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La produzione di vino ai fini fiscali – parte prima](#)

di **Luigi Scappini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La disciplina CFC dal 2016](#)

di **Fabio Pauselli**

IMPOSTE INDIRETTE

[L'attività di affittacamere: aspetti generali](#)

di **Leonardo Pietrobon**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Fiscalità del socio recedente da società di persone](#)

di **Sandro Cerato**

FINANZA

[Il Life Planning patrimoniale per la gestione di patrimoni familiari](#)

di **Marco Degiorgis**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Finanziamenti soci esteri nelle operazioni di LBO

di **Fabio Landuzzi**

Hanno destato alcune **perplessità** e sollevato alcune **critiche in dottrina e presso gli operatori** talune indicazioni contenute nella **circolare n. 6/E/2016** dell'Agenzia delle Entrate in materia di operazioni di **leveraged buy out**: si tratta di quanto viene argomentato nel **par. 3.3** del documento di prassi laddove si richiama l'attenzione sulla **possibilità** – si badi bene, **“al ricorrere di particolari ed eccezionali circostanze”** – **“di riqualificare le operazioni di finanziamento in apporti di capitale”**.

L'Amministrazione richiama a tal proposito il canone generale della **mancata corrispondenza fra la forma giuridica dell'operazione e la sua sostanza economica**, così che potrebbero ricorrere circostanze in cui i **finanziamenti soci** concessi alla società veicolo **vengano a tutti gli effetti fiscali parificati ad un apporto di capitale**. Gli **indizi** che potrebbero innescare questa riqualificazione sono **elencati nel documento di prassi**, e sarebbero circostanze tali da poter far ritenere che il debito non sia in realtà conforme alla **sostanza economica** dell'operazione, il tutto – sempre secondo l'Amministrazione – sulla base di **“indici fattuali ed obiettivi”**.

Le critiche sollevate dagli operatori e dalla dottrina a questa indicazione sono state riprese anche da **Assonime** nella circolare n. 17/2016.

In primo luogo, si evidenzia che non vi sarebbero ragioni per mettere in dubbio la **genuinità dell'operazione** di finanziamento soci, la quale è normalmente caratterizzata da una **maggiore rischiosità** rispetto ai finanziamenti erogati dagli enti finanziari, da cui la sua **postergazione**, nonché da un **tasso di interesse maggiore**, proprio perché correlato ad un **rischio superiore**: pur tuttavia, non si tratterebbe affatto di somme erogate a titolo di capitale, vuoi anche per la **sostanziale differenza fra le rispettive modalità di remunerazione: interessi**, nel caso del finanziamento; **dividendi**, nel caso del capitale.

Dal punto di vista tecnico, si osserva che il richiamo regolamentare compiuto dall'Amministrazione ai par. 1.64 – 1.67 delle Linee Guida Ocse appare ormai superato dai **par. 1.119 e seguenti delle Actions 8-10 del Progetto BEPS**. In questo più recente documento, infatti, la possibilità di riqualificare talune operazioni è limitata a **casi del tutto eccezionali**. Il riferimento al **test** della sostanza economica dovrebbe perciò tenere conto delle indicazioni di cui al **par. 1.123** del citato Action BEPS il quale sostituisce il concetto di sostanza economica con quello, più limitativo, della **razionalità dell'operazione**: la possibilità di riqualificare il contratto sarebbe quindi circoscritta ai casi in cui è **assente la logica economica ed imprenditoriale** della transazione osservata, e negli esempi riportati nei successivi paragrafi del documento **non figura più il caso dello “shareholder loan”** come invece risulta nel par. 1.65

delle Linee Guida Ocse, appunto in via di aggiornamento.

Si osserva allora che nelle operazioni di LBO che coinvolgono operatori internazionali è piuttosto frequente impiegare una **molteplicità di fonti di finanziamento** la quale, in via del tutto fisiologica, influenza anche la **struttura degli accordi contrattuali** confluenti nel cd. “*financial package*” che è peraltro un documento usualmente preparato ad uso e consumo proprio dei soggetti finanziatori. Di norma, quindi, sono proprio questi a domandare l’inserimento di **clausole che sono volte a salvaguardare** e tutelare la posizione del **finanziamento senior** da loro concesso, subordinando la posizione del finanziamento soci.

In conclusione, quindi, parrebbe che un **uso del *financial package*** diretto a dimostrare lo non razionalità della transazione e lo **scollamento fra la sostanza economica e la forma giuridica** del finanziamento soci, tale da condurre alla riqualificazione di quest’ultimo a capitale, sia a giudizio degli operatori un esercizio un po’ forzato.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



IMPOSTE SUL REDDITO

La produzione di vino ai fini fiscali – parte prima

di **Luigi Scappini**

Ben noto è che il **settore agricolo**, nel quale rientra a pieno titolo anche la produzione di **vino**, fruisce di un **regime impositivo** che comporta la **dichiarazione** di un **reddito**, in ragione di quello effettivo scaturente dalla contrapposizione tra i ricavi e i costi dell'esercizio, determinato **forfettariamente** quale espressione della **produttività** del **capitale** e del **lavoro** impiegato sul **fondo**.

Tale regime impositivo compete, **per natura**, ai soggetti che svolgono un'attività agricola come definita dall'articolo 2135 cod. civ., sotto forma di **ditta individuale**, **società semplice** ed **ente non commerciale**.

In tutti gli **altri** casi, il reddito prodotto è un **reddito di impresa**, salvo la possibilità per determinati soggetti di poter **optare** per la determinazione del reddito secondo le regole catastali.

Nel contesto delle attività agricole esercitate, il Legislatore civilistico, richiamato pedissequamente da quello fiscale, dapprima individua le **attività** cosiddette **agricole** per **definizione** – coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali – per poi introdurre le cd. **attività agricole connesse**, la cui **formulazione non è chiusa**, tant'è vero che tale ultima categoria si arricchisce con periodicità di nuove attività, da ultimo l'agricoltura sociale.

Schematizzandole, esse si suddividono in attività connesse **di prodotto**, comprensive di tutte quelle attività consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, e in attività connesse **di azienda**, rappresentate dalla fornitura di beni o servizi, nonché le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con la riforma del 2001, il Legislatore, riscrivendo integralmente l'articolo 2135 cod. civ., ha provveduto ad introdurre, in riferimento a tutte queste attività connesse, un **requisito sine qua non**, consistente nella **prevalenza**, in termini di **prodotto utilizzato** e di **attrezzature o risorse** dell'**azienda** normalmente **impiegate** nell'attività agricola esercitata.

Da un punto di vista fiscale, l'articolo 32 Tuir, norma di riferimento, pur recependo l'indirizzo civilistico, introduce alcune **limitazioni**, sia per quanto riguarda le attività agricole per definizione, in particolare quando si verte di allevamento di animali e di coltivazioni di vegetali in serra, sia per le attività connesse.

In quest'ultimo caso, e in riferimento alle attività di prodotto, è previsto che, al rispetto del parametro della prevalenza, "producono" un reddito agrario, solamente quelle relative ai beni individuati con un **decreto Mef**, da ultimo quello del 13 febbraio 2015.

Atteso che in tale elencazione vi **rientra** a pieno titolo anche la produzione di **vino, grappa, sidro** e altri **vini a base di frutta**, quello che si vuole evidenziare è che **non tutte le attività** connesse di prodotto individuate al comma 3 dell'articolo 2135 cod. civ. consentono di poter considerare come **connessa** ai fini fiscali l'attività.

A tal fine, infatti, si deve dare atto della **circolare n. 44/E/2004** dell'Agenzia delle entrate con cui viene affermato come la **semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione**, considerate autonomamente, **non** possono dar luogo ad attività **connesse**.

Posizione corretta in quanto bisogna sempre ricordare come le attività connesse sono per natura commerciali e solamente nel momento in cui vengono esercitate dall'imprenditore agricolo, per *fictio iuris*, diventano connesse di **supporto** alle agricole principali.

In altri termini, il **comprare vino** per la successiva **rivendita** è un'attività **commerciale** e tale rimane.

Ecco che allora bisogna comprendere **cosa** debba intendersi per **manipolazione e trasformazione**, attività senza le quali non si avrà mai un'attività connessa ai fini fiscali.

Sul punto è intervenuta in passato il Ministero con la **circolare n. 351690 del 1° giugno 1955** con cui è stato chiarito che:

- **trasformazione** è ogni operazione al **termine** della quale il **prodotto** che si ottiene presenta **caratteristiche merceologiche differenti** da quelle di **partenza** e
- **manipolazione** è, al contrario, ogni operazione al termine della quale il **prodotto** **mantiene** le caratteristiche di partenza.

Calati i chiarimenti sul piano del mondo **vitivinicolo**, si avrà che nel **primo gruppo** vi rientra a pieno titolo la **trasformazione** dell'**uva in vino** mentre nel **secondo** vi potrà rientrare l'acquisto del vino che tuttavia necessita di una successiva attività di manipolazione quale può essere l'**invecchiamento** o la **messa sui lieviti** con successiva **messa in punta** e **sboccatura** per gli spumanti metodo classico.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La disciplina CFC dal 2016

di **Fabio Pauselli**

La disciplina delle **Controlled Foreign Companies** (c.d. *CFC rule*), contenuta nell'articolo 167 del Tuir, dispone un regime di tassazione per "**trasparenza**" in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 35/E/2016](#) ha avuto modo di chiarire le principali novità che il Legislatore, con il decreto internazionalizzazione prima e con la legge di Stabilità 2016 poi, ha apportato in materia. Ci si riferisce in particolare:

- all'abrogazione dell'**articolo 168 del Tuir** in materia di **collegate estere**;
- all'abrogazione dell'**articolo 168-bis del Tuir**, che prevedeva l'elaborazione di una *white list*, e la conseguente eliminazione del riferimento a tale articolo nell'ambito della disciplina CFC;
- all'individuazione degli **Stati o territori a fiscalità privilegiata**, il cui attuale sistema fa riferimento al livello di **tassazione nominale**;
- alla determinazione del reddito imputato per **trasparenza in capo al socio residente**;
- all'attribuzione a un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** dell'indicazione dei **criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione** ai fini dell'applicazione del comma 8-bis;
- all'**istituto dell'interpello**, la cui obbligatorietà è venuta meno a partire dall'esercizio 2015;
- alle **garanzie del contribuente** in sede di accertamento, prevedendo un **obbligo di avviso gravante sull'Amministrazione finanziaria** che consente di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente in cui gli viene fornita la possibilità di presentare le prove necessarie alla disapplicazione della disciplina CFC;
- all'obbligo di **segnalazione in dichiarazione** della detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate cui sia applicabile la *CFC rule*.

In sostanza dal 2016 un soggetto residente in Italia applicherà la *CFC rule* – *black list* qualora detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il **controllo** di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato. Con questo termine si intenderà non più un mero elenco di Paesi quanto, piuttosto, dei regimi fiscali con **un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**, restando esclusi gli Stati **appartenenti alla U.E. e quelli aderenti alla Spazio economico europeo** (Islanda e Norvegia) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per i quali, tuttavia, a

determinate condizioni si applicherà comunque una **CFC rule c.d. "non black-list"**. Al fine di individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell'OCSE.

In questi casi la *CFC rule* potrà essere disapplicata qualora la società residente dimostri, alternativamente, che:

1. la società non residente **svolge un'effettiva attività industriale o commerciale** come attività principale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento;
2. dalle partecipazioni **non consegue l'effetto di localizzare i redditi** in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati.

In merito alla **prima esimente**, il contribuente potrà fornire ogni dimostrazione in sede preventiva di interpello indirizzato all'Agenzia delle entrate oppure in sede di controllo, fermo restando che questa **non trova applicazione** nel caso in cui **i proventi dell'ente non residente** provengono per **più del 50% da passive income** nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente.

Per ciò che concerne la **seconda esimente**, invece, come chiarito nella suddetta circolare, la localizzazione della controllata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, ex articolo 167, comma 4, del TUIR, implica, di per sé, la **presunzione di elusività della partecipazione**. Tale presunzione può essere superata **interpellando l'Amministrazione finanziaria** oppure **dimostrando che il carico fiscale** è almeno pari al **50% di quello che sarebbe stato** scontato laddove la controllata fosse stata **residente in Italia**.

Il *tax rate* estero è dato dal rapporto tra la **somma delle imposte scontate dalla società controllata** sui redditi prodotti, a prescindere dallo Stato di imposizione, e **l'utile ante imposte** della stessa. Dopo aver calcolato il *tax rate* effettivo estero occorre operare un **giudizio di congruità**, comparandolo con il 50% dell'aliquota nominale vigente in Italia, data dalla sommatoria di Ires e Irap. Ove il *tax rate* estero risultasse superiore al 50% dell'aliquota nominale italiana, l'esimente si considererebbe dimostrata. Viceversa, nell'eventualità in cui dal confronto risulti un'imposizione effettiva estera inferiore alla metà di quella italiana, la sussistenza dell'esimente **può essere comunque provata** attraverso il raffronto con l'imposizione che la controllata avrebbe effettivamente scontato qualora **fosse stata residente in Italia** (*tax rate* virtuale domestico), considerandosi l'esimente dimostrata qualora il ***tax rate* effettivo fosse superiore al 50% del *tax rate* virtuale domestico**.

Nell'ipotesi in cui i soggetti **controllati** siano localizzati in Stati o territori **diversi da quelli black list** o in Stati appartenenti all'**Unione Europea** e aderenti allo **Spazio economico europeo**, trova applicazione la *CFC rule* qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. i soggetti controllati sono assoggettati a **tassazione effettiva inferiore a più della**

- metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
2. i soggetti controllati hanno conseguito proventi derivanti **per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione** o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla **prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società** o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari (reddito "passivo").

In merito alla prima condizione si precisa che con uno specifico [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16/09/2016](#) sono stati indicati i criteri per determinare con **modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione** tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile; in attesa della sua emanazione le linee guida sono state fornite dalla **circolare n. 51/E/2010** la quale, tra le altre cose, esclude l'Irap dal confronto.

Anche nel caso della *CFC – rule non black – list*, ove ricorrano congiuntamente le suddette condizioni, il soggetto residente potrà chiederne la disapplicazione dimostrando che l'insediamento all'estero non rappresenta una **costruzione artificiosa** volta a conseguire un indebito risparmio fiscale.

Per approfondire le problematiche relative alla disciplina CFC vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



Seminario di specializzazione
**DISCIPLINA C.F.C. ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI
FORNITI DALLA CIRCOLARE 35/E/2016**
Brescia Busto Arsizio Firenze Verona

IMPOSTE INDIRETTE

L'attività di affittacamere: aspetti generali

di **Leonardo Pietrobon**

Il **contratto di affittacamere**, al pari del **contratto di residence**, è un **contratto atipico**, a prestazioni corrispettive e a contenuto misto. In tale rapporto giuridico le parti pattuiscono **l'affitto di una camera, con anche erogazione di alcuni determinati servizi**, la cui regolamentazione rientra nei contratti di somministrazione di servizi e prestazioni d'opera e che aumenta il valore dell'utilizzazione del bene affittato.

A prima vista, il contratto di affittacamere potrebbe sembrare la **replica del contratto di residence** ma, nonostante le forti similitudini e somiglianze esistenti tra loro, tali contratti sono caratterizzati da alcuni **elementi specifici**.

Nel contratto di alloggio in **residence**, il soggetto titolare di tale attività risulta essere un **imprenditore commerciale**, qualifica che, invece, **non è mai riferibile al soggetto affittacamere**, il quale è sempre un privato. Il contratto di affittacamere, infatti, è caratterizzato per **l'assenza di una organizzazione professionale, nell'abitudine della fornitura a terzi di camere, collegate a taluni servizi accessori**, che talvolta sono anche limitati nella loro specificità, proprio in ragione di quella diversa organizzazione non imprenditoriale.

Un'altra caratteristica fondamentale che contraddistingue i contratti di affittacamere, è il **requisito della precarietà dei soggiorni**; a tal proposito, quasi sempre tali soggiorni non superano la settimana, sia in considerazione dell'organizzazione della struttura ricettiva di un privato cittadino, sia con riferimento proprio al particolare settore. Tale precarietà di utilizzazione del contratto in esame attribuisce scarsa importanza all'eventuale stesura scritta del contratto, permanendo invece la semplice registrazione dei dati degli ospiti.

Con specifico riferimento ai c.d. servizi accessori del contratto di affittacamere, gli stessi sono individuati nella **somministrazione dei pasti** (quasi sempre solo la prima colazione), nella **fornitura della biancheria** della camera e del bagno e del loro **riassetto e ripulitura giornaliera**, nella somministrazione delle utenze di acqua, luce, gas e riscaldamento ed eventualmente nel servizio di portierato diurno – quasi mai, se notturno, dopo la mezzanotte – a cura ed onere del concedente o di suoi familiari. Quasi mai l'affittacamere offre anche **l'uso della cucina**, elemento di **distinzione rispetto al classico B&B**, ed il lavaggio ed il **raspetto delle stoviglie in dotazione**.

Un ulteriore elemento di distinzione è il rapporto intercorrente tra l'immobile e il soggetto che lo utilizza. Nel contratto di affittacamere, **non vi è alcuna detenzione qualificata dell'immobile** da parte del soggetto utilizzatore, **nei confronti del quale il contratto esplica i suoi effetti**

giuridici, escludendosi così da parte dell'ordinamento la tutela possessoria: **l'utilizzatore ha di fatto solo un mero godimento del bene affittato.**

La disciplina del contratto di affittacamere è stata inizialmente contenuta nella L. 1111/1939, quindi nella L. 217/1983, poi abrogata dalla L. 135/2001, c.d. legge di riforma della legislazione nazionale del turismo, che ha disciplinato la materia, unitamente alle leggi regionali.

Generalmente le diverse leggi regionali, deputate a regolamentare le attività turistiche ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, definiscono gli esercizi di affittacamere come quelle **strutture composte da non più di un numero prestabilito di camere**, con una capacità ricettiva non superiore ad un numero prestabilito di posti letto. Inoltre, le diverse normative regionali stabiliscono che l'attività di affittacamere **può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**, qualora tale attività sia svolta dal **medesimo titolare** in una struttura immobiliare unitaria. È data facoltà al titolare dell'esercizio di affittacamere di somministrare alimenti e bevande, ma limitatamente alle persone alloggiate.

Sotto il **profilo amministrativo**, anche gli affittacamere sono sottoposti a **specifici adempimenti**. In particolare, nel contratto di affittacamere, **l'obbligo di informare della presenza dell'ospite** è disciplinato dal novellato articolo 109 TULPS, ai sensi del quale **gli affittacamere sono tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate**, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un B&B vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione
**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI
BED & BREAKFAST E DELLE CASE VACANZA**

Latina Modena Napoli Palermo Pisa Rimini Venezia

IMPOSTE SUL REDDITO

Fiscalità del socio recedente da società di persone

di **Sandro Cerato**

Le somme percepite da un **socio di società di persone** in caso di **recesso dalla società** sono impropriamente qualificate come **reddito di partecipazione**. In particolare, secondo l'articolo 20-bis del Tuir *“ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata”*.

Per quanto attiene la **sfera personale del socio** (o dei suoi eredi) occorre prendere in considerazione almeno tre disposizioni normative, ed in particolare:

- l'articolo 17, comma 1, lett. l) del Tuir, che dispone la possibilità di **tassare separatamente i redditi compresi nelle somme attribuite ai soci di società di persone nel caso di recesso**, esclusione, riduzione del capitale, liquidazione anche concorsuale delle società, o agli eredi del socio deceduto, ove siano intercorsi almeno **5 anni** tra la data di costituzione e quella dell'evento che determina il diritto alla liquidazione della quota;
- l'articolo 20 bis del Tuir sopra citato, che rimanda all'articolo 47, comma 7, per la **determinazione dei redditi da partecipazione** nelle ipotesi viste al punto sopra;
- il richiamato articolo 47, comma 7, secondo cui *“le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto o di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società (...) costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”*.

Il rinvio che l'articolo 20 bis compie all'articolo 47, comma 7, dovrebbe avere lo **scopo di definire le modalità di quantificazione della materia imponibile in capo al socio**, ossia in sostanza che la base imponibile è costituita dalla differenza tra valore di realizzo (somme ricevute dal socio recedente) e il costo fiscale della partecipazione. Per la determinazione di tale ultimo parametro, è necessario tener conto che **nelle società di persone la tassazione in capo ai soci avviene con il meccanismo della trasparenza**. Conseguentemente, il **costo fiscale della partecipazione**, oltre a quanto versato dal socio in sede di sottoscrizione del capitale, è determinato tenendo conto in aumento dei redditi imputati per trasparenza ed in diminuzione delle perdite attribuite per trasparenza nonché degli utili distribuiti.

Pertanto, il riferimento del legislatore nell'articolo 47, comma 7, al solo **“costo fiscale della partecipazione”**, quale parametro per la **determinazione del reddito tassabile**, potrebbe trarre in

inganno, poiché nell'ambito delle società di persone, occorre tener conto, nella **determinazione del valore patrimoniale della partecipazione**, anche delle **riserve costituite da utili già tassati per trasparenza in capo ai soci**. D'altra parte, è necessario tener conto che l'articolo 47, comma 7, è una disposizione che disciplina il recesso dalle società di capitali, per le quali il **costo fiscale della partecipazione di ciascun socio**, salva l'ipotesi di opzione per la tassazione per trasparenza, non è in alcun modo influenzato dalle **riserve di utili già tassate in capo ai soci**.

In secondo luogo, ha creato alcuni dubbi il fatto che la norma richiamata riguardi i "redditi di capitale", essendo inserita al Capo III del Tuir. La distinzione assumerebbe rilevanza in merito al **criterio di tassazione**, essendo imponibili per competenza i redditi di partecipazione e per cassa quelli di capitale. Considerazioni di ordine letterale, laddove l'articolo 20 *bis* parla di "determinazione dei redditi di partecipazione", oltre che di ordine logico-sistematico, fanno ritenere che **il rinvio all'articolo 47 abbia meramente finalità di quantificazione del reddito, piuttosto che di qualificazione della sua natura**. Infatti, il concetto di utile da partecipazione nell'ambito del Tuir, disciplinato dall'articolo 47, attiene solo ed esclusivamente alle partecipazioni in società ed enti soggetti ad Ires, **non potendosi mai configurare alcun dividendo per effetto della partecipazione in una società di persone**.

Pertanto, in occasione del recesso (o delle altre ipotesi sopra descritte) il **socio di società di persone deve determinare l'ammontare imponibile sottraendo** da quanto attribuitogli le somme da lui versate a titolo di conferimenti e **quelle già tassate** in quanto riserve di utili. La differenza, rappresentata in sostanza dall'avviamento, dai plusvalori latenti e dagli utili in corso di formazione, costituisce interamente materia imponibile nell'anno di competenza, ossia nell'anno in cui sorge il diritto alla sua percezione.

Infine, è bene ricordare che, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. l), del Tuir, i redditi conseguiti in occasione del **recesso dalla società di persone** sono soggetti a **tassazione separata** se il periodo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso è superiore a cinque anni.

Per approfondire le problematiche relative alle operazioni straordinarie vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

FINANZA

Il Life Planning patrimoniale per la gestione di patrimoni familiari

di **Marco Degiorgis**

*“Le persone non hanno obiettivi finanziari, hanno obiettivi di vita che richiedono **risorse finanziarie**. Possono essere sogni di libertà o visioni della vita che vogliono condurre.”*

Ho voluto aprire con le parole di George Kinder, padre del **Life Planning**.

Il problema è che le persone non lo sanno. E questo è causa della maggior parte dei cattivi investimenti. Quindi se si vuole utilizzare al meglio il proprio patrimonio prima bisogna essere capaci di fare un'attenta e consapevole **analisi** della **propria vita**. Per fare buoni investimenti inoltre è importante avere una visione completa delle **opportunità** sul mercato, ma per acquisirla occorre tempo, capacità e interlocutori adatti, senza contare che si tratta sempre di decisioni ansiogene. Ecco che il **life planner** può risolvere il problema grazie alla sua specializzazione e terzietà rispetto al mercato stesso.

Andare ad abitare sulle colline toscane. Vivere di rendita. Comprare una casa al figlio. Garantire una eredità ai propri discendenti. Eccetera.

Ognuno di noi ha un **sogno**. Per realizzarlo servono risorse. Tuttavia, di solito, ci concentriamo sul rendimento dei nostri investimenti, come fossero un obiettivo in sé, invece di vederli come uno **strumento** per realizzare il vero scopo della vita.

Insomma, spesso le scelte finanziarie avvengono senza una piena consapevolezza del contesto. Questo aspetto, non l'andamento delle borse, è il vero **rischio** degli investimenti. Lasciarsi prendere da una frenetica attività di compravendita di prodotti finanziari per il raggiungimento del massimo profitto senza avere le idee chiare sul perché, può essere del tutto **controproducente**.


Nel **Life Planning** si considerano progetti di vita a breve, medio e lungo termine. A ogni **obiettivo** è associato un **piano finanziario** per il suo raggiungimento, con coerenti investimenti di diversa natura. Un esempio: vivere di rendita può rimanere un sogno di libertà finanziaria, se non quantifichiamo quanto intendiamo spendere per vivere e per quanto tempo. Solo così vivere di rendita diventerà un vero obiettivo, e non una illusione.

Ecco come si smonta l'impostazione tradizionale delle **asset allocation** generate da banche e reti di promotori.

Una casa si costruisce dalle **fondamenta**, un piano finanziario anche.

Investire significa avere degli obiettivi, magari non troppo chiari a sé stessi, ma una motivazione per risparmiare ed investire c'è, altrimenti tanto varrebbe spendere tutto e godersi la vita.

Ad ogni obiettivo di vita, corrisponde una somma di denaro che serve alla sua realizzazione, e di solito una persona vuole raggiungere più obiettivi, distanziati nel tempo.



Ecco che non ha senso definire un solo profilo di rischio ed un solo orizzonte temporale, poiché ogni obiettivo avrà una determinazione diversa per quanto riguarda: la **somma necessaria** e il **tempo** in cui sarà disponibile, quindi di conseguenza anche rischio sopportabile.

Faccio un esempio; stai pensando alla tua pensione e tra dieci anni vorresti goderti i frutti del tuo lavoro. Quindi hai un orizzonte temporale (10 anni) e devi stabilire quale somma ti serve per poter vivere decorosamente quando smetterai di lavorare. Fatte le dovute stime e analisi della situazione previdenziale, emerge che la pensione pubblica non sarà sufficiente a garantirti il tenore di vita voluto e che sarà necessario integrare il reddito con altre entrate, per altri 12.000 euro annui (al valore attuale, tra dieci anni saranno di più, come puoi vedere dalla tabella).

Quindi, calcolata l'inflazione attesa, sarà necessario avere o una **rendita** o un **capitale** che consenta di raggiungere questo primo obiettivo. Gli strumenti e le strade per raggiungere

quanto sperato possono essere diversi: **previdenza integrativa**, **capitale** o **immobile** a reddito, investimenti **speculativi** o un **mix** di tutto questo.

È importante calcolare bene quanto sarà necessario, per evitare di eccedere ed avere risorse sovrabbondanti, che potevano essere usate per altri obiettivi.

Possiamo trasformare sogni e visioni in **progetti di vita vera**, se sono motivanti, concreti, misurabili e raggiungibili con le risorse a disposizione, ora o nel futuro. Una volta che abbiamo stabilito un progetto, che può comprendere uno o più obiettivi, e stabilito come raggiungerlo, bisogna cercare di individuare quali **ostacoli** si possono frapporre. Se, per esempio, il progetto è andare in pensione in anticipo rispetto all'età pensionabile, ci possono essere difficoltà superabili come le variazioni delle leggi, ma anche ostacoli **insuperabili** come la malattia di un familiare che potrebbe distogliere le risorse necessarie, anche per sempre. Ogni investimento ha connesso uno o più rischi specifici ed è quindi necessario misurare il rischio che si è disposti a sopportare rispetto alle finalità. Definire obiettivi e ostacoli, non è facile, perché si tratta di mettere in relazione **proiezioni emotive** – i sogni, le speranze, i desideri – con **criteri razionali** – cosa, quanto, quando. C'è poi la valutazione della **gerarchia** dei sogni. La casa per il figlio potrebbe essere un obiettivo primario, la barca a vela un obiettivo secondario. Un obiettivo secondario non raggiunto non mette in crisi la vita, un **obiettivo primario non conseguito** può creare **seri problemi** esistenziali. Ecco perché l'**uso** del **denaro** non è inodore e incolore, ma è sempre connesso ai valori e al **senso** della nostra **vita**.

Per approfondire il ruolo del professionista nella gestione dei patrimoni vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING**

Bologna Milano Verona